

CHIARIMENTI CESSAZIONI SCUOLA DAL 01/09/2011

NOTA MIUR/AOODRVE/UFF.III/1629/C2 31/01/2011 USR VENETO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO,
con NOTA MIUR/AOODRVE/UFF.III/1629/C2 31/01/2011,
in merito alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2011,
precisa quanto segue:

Applicazione art. 72, comma 7 legge 133/2008 (permanenza in servizio da 65 a 67 anni – domanda da presentare, in forma cartacea, entro l'11 febbraio 2011 -

La C.M. n. 100/2010 mette in evidenza come l'art. 9, comma 31 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 abbia equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni, con la conseguenza che queste ultime dovranno essere ridotte in misura pari al trattamento retributivo spettante al personale trattenuto in servizio.

Per tale ragione la valutazione delle domande di permanenza in servizio dovrà essere particolarmente rigorosa.

Si rammenta che, secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, alla quale rinvia la CM n. 100/2010, le domande di trattenimento in servizio potranno essere accolte esclusivamente nei casi in cui gli interessati, entro il 31 agosto 2011 non raggiungano l'anzianità contributiva di anni 40 e a condizione che non appartengano a categoria con personale in esubero.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'esubero, da effettuare a cura degli Uffici Scolastici territoriali, si evidenzia quanto segue.

Anche per il prossimo anno scolastico sono previste riduzioni della dotazione organica di tutti gli ordini e gradi di scuola in applicazione del piano programmatico triennale elaborato dal MIUR ai sensi dell'art. 64 del D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni nella legge 133/08.

Non risulta tuttavia agevole individuare, prima della definizione degli organici, in maniera analitica, le singole categorie che potrebbero registrare esubero di personale.

Nello stesso tempo però sussiste, per l'Amministrazione scolastica, l'esigenza prioritaria di evitare l'insorgere di situazioni di soprannumero.

Deve essere quindi considerata con particolare attenzione la capienza della classe di concorso, posto o profilo cui appartiene il personale che ha prodotto domanda di permanenza in servizio.

Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni:

1)l'accertamento della presenza o meno dell'esubero dovrà essere effettuato, come per il corrente anno scolastico, verificando i tabulati riassuntivi messi in linea da SIDI dopo la pubblicazione dei movimenti relativi al predetto anno scolastico 2010/11 che, com'è noto, riportano la situazione analitica di ogni singola classe di concorso o categoria di personale.

2) Non potranno pertanto essere accolte le domande di trattenimento in servizio qualora il personale richiedente appartenga a categorie o classi di concorso che hanno registrato esubero provinciale, con riferimento all'organico di diritto relativo al corrente a.s. 2010/11, rilevabile dai citati tabulati messi in linea dopo i movimenti, e qualora l'esubero permanga dopo aver detratto il numero di domande di dimissioni volontarie prodotte per il prossimo anno scolastico. Parimenti, tenuto conto delle ulteriori riduzioni di organico da effettuare per il prossimo a.s. 2011/12, non dovranno essere accolte le domande in questione anche in caso di differenza pari a zero tra esubero 2010/11 e domande di dimissioni volontarie per l'a.s. 2011/12.

Ovviamente l' accertamento suindicato, al fine di poter contare su dati certi, potrà avere luogo dopo l'11 febbraio p.v., data di scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie.

E' opportuno sottolineare infine che,secondo le indicazioni del MIUR, l'eventuale accoglimento delle domande di permanenza in servizio di personale che non appartiene a categoria che registra esubero, dovrà far seguito alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dai richiedenti in specifici ambiti e, ferma restando tale valutazione, privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne hanno maturato almeno

Art. 72, comma 11 – Facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40.

Anche per l'applicazione di detta disposizione la CM n. 100/2010 conferma la validità dei criteri stabiliti dalla citata Direttiva n. 94/2009.


La C.M. n. 100/2010 inoltre precisa che l'amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale docente, educativo e ATA, al compimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40 alla data del 31 agosto 2011.

A tal fine i periodi di riscatto e/o di ricongiunzione eventualmente richiesti contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni, nella sola ipotesi in cui siano già stati accettati, da parte degli interessati, i relativi provvedimenti.

Si ritiene utile evidenziare che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 7 comma 11 deve essere disposta, ricorrendone le condizioni, a prescindere dall'appartenenza del personale interessato a categoria o classe di concorso con personale in esubero.

Differimento di un anno decorrenza risoluzione unilaterale rapporto lavoro in caso di maturazione classe stipendiale successivamente al 31 agosto 2011

Come precisato dal MIUR con nota prot. n. 657 del 27 gennaio 2011, il personale che si trova nelle condizioni suindicate (40 anni anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2011) e che maturerebbe nel corso dell'anno scolastico successivo un miglioramento stipendiale (scatto d'anzianità) ha titolo, **a domanda**, al differimento della risoluzione di cui trattasi al 1° settembre 2012.



Come è possibile verificare dalla lettura della citata nota USR Veneto,

SONO STATE C O N F E R M A T E

LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA COMMENTO DELLO SNALS DI VERONA DEL 27/01/2011 A CUI SI RIMANDA (vedi link sotto riportato).

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

NOTA USR VENETO 31/01/2011

[http://www](#)

scheda snals verona 27/01/2011

[http://www](#)



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

martedì 1 febbraio 2011

19.46.53